



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

Indice

Articolo 1 Campo d'applicazione	pag. 2
Articolo 2 Autorizzazioni	pag. 2
Articolo 3 Numero delle autorizzazioni	pag. 2
Articolo 4 Effetti	pag. 2
Art. 5 Validità	pag. 3
Art. 6 Contrassegno	pag. 3
Art. 7 Procedura	pag. 3
Articolo 8 Tasse	pag. 3
Art. 9 Disdetta /Revoca	pag. 4
Art. 10 Rimedi di diritto	pag. 4
Art. 11 Sanzioni	pag. 4
Art. 12 Entrata in vigore	pag. 4

Il Municipio di Camorino, visti gli articoli 3 capoverso 2 e 4 della legge sulla circolazione stradale, l'articolo 5 cpv. 1 e 2 della legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale nonché gli art. 105 e seguenti (Beni comunali) del Regolamento comunale di Camorino.

ordina

Articolo 1 Campo d'applicazione

Nella zona di parcheggio blu ed in deroga alle limitazioni di orario di sosta degli automezzi, il Municipio concede agevolazioni ai cittadini che si trovano nella necessità di posteggiare i loro autoveicoli per periodi superiori ai 90 minuti ma comunque inferiori alle ventiquattro ore.

Articolo 2 Autorizzazioni

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 soltanto:

- a) i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) altri interessati che in virtù di particolari circostanze necessitano delle agevolazioni concesse ai domiciliati;

L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova, da fornire da parte del richiedente, che l'immobile in cui risiede è sprovvisto di parcheggio per l'automezzo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Articolo 3 Numero delle autorizzazioni

Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.

Il Municipio dispone quindi della facoltà di limitare il numero delle autorizzazioni concesse e di negarne il rilascio.

Articolo 4 Effetti

L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo per periodi non superiori alle ventiquattro ore.

L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì a usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 5 Validità

L'autorizzazione ha una durata annuale (anno civile)

In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può essere concessa anche per periodi più brevi, ma di almeno un mese.

Art. 6 Contrassegno

L'autorizzazione consiste in una vignetta sulla quale figurano: il numero di targa del veicolo autorizzato; la zona di validità ed il periodo di validità per cui la stessa è rilasciata.

La vignetta deve essere applicata in modo visibile sul parabrezza.

Art. 7 Procedura

Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu.

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio di Camorino, corredata dei seguenti documenti:

a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;

b) prova della mancanza di alternative di parcheggio.

Nei casi enunciati attraverso all'articolo 2 lettera b) la domanda deve essere motivata.

Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente.

Saranno considerate soltanto le domande che giungeranno al Municipio entro e non oltre il 30 novembre precedente l'anno per cui è chiesto il rinnovo.

Articolo 8 Tasse

La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in Fr. 30.- (trenta) mensili. La stessa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato avrà diritto a chiedere il rimborso proporzionale (pro rata mensile) del rimanente periodo.

Art. 9 Disdetta /Revoca

La disdetta deve essere inviata per lettera raccomandata al Municipio di Camorino con almeno con almeno 20 giorni di preavviso indicando il mese alla fine del quale s'intende scaduta l'autorizzazione; alla fine del periodo autorizzato conformemente alla disdetta, dovrà pure essere consegnata la vignetta.

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico; essa è parimenti revocata quando i requisiti non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne ha abusato.

La revoca per motivi d'ordine pubblico, comporta la restituzione della tassa, per rapporto al periodo non goduto.

Art. 10 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

Contro le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

a) la multa;

b) la revoca dell'autorizzazione.

2) Per la procedura di contravvenzione e della decisione di multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 12 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 28 febbraio 2011 al 14 marzo 2011. Contro il contenuto dell'ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione, come disposto dall'articolo 208 della Legge organica comunale.

²La presente Ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2011, riservato l'inoltro di eventuali ricorsi contro il contenuto della stessa, a norma dell'articolo 208 LOC, entro il periodo di pubblicazione indicato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Vincenzo Mozzini Remo Signorelli